

La corruzione come frattura della relazione giuridica

Paolo Savarese

Università degli Studi di Teramo

Abstract: Corruption as a split in the Legal Relationship

The essay reflects on the corruption of law, not on the corruptive phenomena pursued by legal systems, reading it anthropologically as the wrecking of human integrity. It is the distortion of justice that will corrupt the legal relationship. The text then adopts the calculation of the combinations of the elements of a set, splitting the legal relationship into three elements in order to analyse the complexity of the elementary legal relationship and its processes of fragmentation.

Keywords: Corruption, Juridical relationship, Philosophical methodology, Combinatorial calculus.

Sommario: 1. Una chiarificazione semantica. – 2. Il profilo antropologico della corruzione: virtù e vizio. – 3. Riflessi sul diritto. – 4. Giustizia, corruzione e relazione giuridica. – 5. La corruzione della complessità: approccio combinatorio. – 6. Contraccolpi sullo statuto della regola e dell'ordinamento positivo.

1. Una chiarificazione semantica

La corruzione è un tema insieme perenne e sempre attuale, anche per questo inflazionato e ricco di equivoci. È banale dire che il fenomeno come un'ombra accompagna l'uomo e la società umana in tutta la loro storia, ma per chiarire qualcosa a proposito del suo significato e della sua struttura, occorrono qualche distinzione e passaggio preparatori.

Per iniziare, è indispensabile ricostruirne l'etimologia e delineare i contesti in cui il termine viene usato. Il termine corruzione viene dal latino *co (r) ruptio*, derivata dal verbo *co (r) rumpere*, che significa rompere in tante parti, mandare in pezzi. La particella in suffisso "co", infatti, ha valore intensivo ed accentua, nel verso della

frammentazione, quello della rottura dell'*integrum* iniziale. Le varie accezioni di *corrompere*, che vanno dalla decomposizione e dal disfacimento alla putrefazione, al senso morale di degenerazione e depravazione, appaiono ruotare intorno all'idea di *alterazione* peggiorativa, per cui qualcosa, inizialmente integro, perde le proprie caratteristiche, guastandosi o distruggendosi. Non a caso, la corruzione nella fisica aristotelica configura il mutamento sostanziale, il cessare di esistere, il cui caso più semplice è la morte di un organismo vivente, il passaggio dalla vita alla non vita in cui l'organismo si muta in cadavere¹. La decomposizione del cadavere è susseguente e distinta rispetto la corruzione del vivente, segnata dalla sua morte, preceduta a sua volta dal deterioramento per invecchiamento o malattia e conseguenza del venire meno di ciò che costituisce in unità l'organismo stesso. Che tale nucleo unificante sfugga alle metodologie della scienza empirica, in quanto chiama in causa il riferimento all'*intero*, sottinteso all'*integrum*, non toglie che di corruzione si possa parlare solo su tale presupposto. In sua assenza, al massimo si può parlare di variazioni fenomeniche, di passaggio da una combinazione di elementi o da un equilibrio fisico-chimico e analogo ad un altro, nessuno dei quali coinvolge a rigore la nozione di corruzione². La questione è ancora più acuta se si usa il termine "corruzione" per o all'interno di realtà sociali, storiche ed istituzionali; ivi la nozione di *integrum*, ossia di *intero* non fratturato, è ancora più delicata, in quanto mancano l'organismo o il composto chimico, per fare due esempi, che possono venir meno o deteriorarsi, ma anche un insieme o complesso sociale o istituzionale gode di una sua unità non solo nominale e può andare incontro ad un progressivo deformarsi, fino a rovinarsi e ad uscirne distrutto³. L'accezione di corruzione adottata, presupposta o riadattata in ambito morale e giuridico, è quella di indurre al male o di sviare dal perseguimento di finalità perseguite per mandato e per conto di altri, sia questi un privato o un'istituzione⁴.

¹ Cfr. Aristotele, *La generazione e la corruzione*, Milano, Bompiani, 2013.

² Di mutazione sostanziale, ossia di corruzione nel senso della scienza aristotelica, non si può parlare ove si trattano e misurano solo fenomeni; la morte degli organismi biologici è trattata anche dalle scienze empiriche, ma compare piuttosto come definizione biologica di morte.

³ Come non ricordare Tacito: "*Corruptissima re publica plurimae leges*", *Annales*, Libro III, 27. Ordinariamente tale aforisma viene tradotto: "moltissime sono le leggi quando lo Stato è corrotto". La moltiplicazione delle leggi, conseguenza dell'influsso degli interessi di parte, introduce la contraddizione nell'ordine legale e lo mette in cortocircuito. A ben guardare, però, prima del peso sulla legislazione degli interessi particolari, chiaramente rilevata dal grande storico latino, è lo schiacciare le leggi sotto il peso dell'intero ordine del giuridico a innescare l'inflazione e, con la loro corruzione, contribuire al diffondersi della corruzione nella convivenza civile. Fatte le dovute proporzioni, è interessante, a riprendere nell'attualità italiana la censura di Tacito, l'analisi di un giurista, Vittorio Italia, che analizza, a livello fenomenico, la piega deformante per cui alcune leggi finiscono per favorire o addirittura causare attività corruttive. Cfr. V. Italia, *Diritto penale. La corruzione nelle leggi*, Vivaldi (Fr), Key, 2018.

⁴ Nella scia di quanto rilevato, nella prospettiva dello storico classico, da Tacito, troviamo, in studiosi della recente realtà italiana, le considerazioni di Giulio Sapelli che, nel contesto di tangentopoli e dei suoi mai conclusi strascichi, prende atto della diffusione universale della corruzione e della sua stessa funzionalità al mantenimento dei sistemi economici e giuridici, tracciandone però una soglia che da fisiologica la rende. Cfr. G. Sapelli, *Cleptocrazia. Il «meccanismo unico» della corruzione tra economia e politica*, Milano, Guerini e Associati, 2016. Per una visione sintetica, corredata di un'essenziale bibliografia, cfr. la voce di F. Cazzola,

Se nel primo caso, la degradazione di un innocente ancora richiama il deturpamento della sua *integrità*, anche se questa è difficile da definire⁵, nel caso dell'esercizio di un mandato o di svolgimento di un incarico istituzionale dotato di poteri decisionali o dispositivi, sembra spingere l'accezione del termine corruzione in un ambito puramente funzionale⁶. L'uso di un potere di cui non si è titolari in via primaria, ma per incarico, delega o altra fattispecie simile, per ottenere vantaggi o imbastire traffici in spregio di quei poteri, ossia abusandone, rientra nel concetto giuridico di corruzione, ma sembra elidere il rinvio ad un intero come *integrum*, lasciandolo magari come residuo semantico, riferito all'agente in violazione degli obblighi, doveri e poteri della sua posizione istituzionalmente o giuridicamente qualificata, di un approccio morale e non puramente funzionale al diritto. A ben guardare, però, una lacerazione si verifica e riguarda l'integrità della strutturazione giuridica di una condotta, di relazione, di uno scambio e senza l'infrazione di un *integrum* quella nozione diverrebbe incomprensibile. Insomma, le accezioni giuridiche di corruzione derivano da un più ampio contesto in cui la corruzione stessa investe la persona dell'agente ed il suo contesto sociale e politico, ossia sono inseparabili da un contesto che possiamo dire antropologico, ma nel contesto odierno, in cui il politeismo dei valori ed il nichilismo più o meno dichiarato sbarrano la strada alla riflessione stessa sull'integrità umana, la corruzione sembra residuare come un capitolo tecnico degli ordinamenti giuridici e dei sistemi economici oppure come una vuota protesta di una sfuggente assiologia.

Insomma, occorre distinguere tra la corruzione come mutazione sostanziale di un *integrum*, con il processo di degradazione e disfacimento che la prepara e termina con essa, e la putrefazione che inizia a partire da quel punto disgiuntivo. La corruzione come fenomeno o processo di degradazione interna all'*integrum* e il disfacimento successivo alla sua cessazione, vanno ricondotti a quel termine, che pure segna una cesura insanabile tra di loro. Tale cesura comporta che anche il processo di degradazione, racchiudendo *in nuce* la corruzione, non possa essere considerato un disordine secondario, di cui semplicemente contenere e gestire gli effetti negativi sulla funzionalità e stabilità dell'*integrum*. Se ciò è più che chiaro

“Corruzione”, *Enciclopedia Italiana* – VI Appendice (2000); [http://treccani.it/enciclopedia/corruzione_\(Enciclopedia-Italiana\)/](http://treccani.it/enciclopedia/corruzione_(Enciclopedia-Italiana)/).

⁵ La perenne presenza della corruzione e della degradazione nella vita umana, i suoi effetti, come anche la sua capacità di diffondersi, di contaminare, ossia di *assimilare* i propri simili, il loro profilo morale ed i loro comportamenti, è una tematica perenne nella letteratura di tutti i tempi. Per un semplice squarcio, senza toccare le opere maggiori, cfr. F. Dostoevskij, *Memorie dal sottosuolo*, trad. it., Milano, Mondadori, 2009. Se pensiamo a Dante, la sua *Commedia* è anche scenario sconfinato ed inquietante della lotta tra virtù ed il vizio che la perverte, per cui la corruzione diviene come l'ombra delle vicende umane.

⁶ Il dizionario Treccani online, dopo aver riportato significati quali decomposizione, disfacimento, putrefazione, di degenerazione e depravazione, precisa così questo significato di “corruzione”: “2. In senso attivo, l'opera di chi induce altri al male. In partic., nel linguaggio giur.: *c. di minorenni*, delitto consistente nel compiere atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere; *c. di pubblico ufficiale*, delitto contro la pubblica amministrazione consistente nel dare o promettere denaro o altri vantaggi a un pubblico ufficiale perché egli ometta o ritardi un atto del suo ufficio o compia un atto contrario ai doveri di ufficio (*c. propria*), oppure perché compia un atto del suo ufficio (*c. impropria*)”. Per queste distinzioni cfr. la voce “corruzione” sul vocabolario Treccani online; <http://treccani.it/vocabolario/corruzione/>.

nel caso degli organismi biologici, anche se forse più sfuggente, non è meno incisivo sul piano antropologico e in riferimento alle realtà istituzionali. Ivi l'alterazione che *in nuce* implica la corruzione anche di una componente minore ma essenziale, altera l'integrità dell'essere umano o della realtà istituzionale e ne predispone la fine. Anche la corruzione di un'articolazione funzionale, come tipicamente nei casi presi in considerazione dalle previsioni giuridico positive, include la frattura di principi vitali della realtà istituzionale interessata, la cui infrazione o violazione ne mettono a rischio la stessa sussistenza. Ciò non significa che la corruzione *funzionale* di un tratto o articolazione della realtà istituzionale, ne segni ineluttabilmente il destino, ma che non può essere compresa, affrontata e disciplinata con strumenti che ne ignorino la potenziale capacità di alterarla fino alla dissoluzione. Ciò consiglia vivamente di non sottovalutare la corruzione funzionale, che consiste, in senso attivo, nello spingere, mediante la prospettazione di un vantaggio e per ottenere a sua volta un vantaggio, ad agire in maniera disonesta, in breve a vendersi o ad acquistare un favore, a vario titolo, non dovuto. Per poter, però, non cadere nella trappola del puro controllo, occorre inquadrare lo spessore ontologico ed assiologico della corruzione, al fine di poter impostare e calibrare gli interventi della sua enucleazione e contenimento senza attivare circoli viziosi che, dietro l'apparente contrasto ne fertilizzino l'attecchimento e la diffusione.

Lo spettro dei significati della corruzione può certamente essere disegnato in modo più soddisfacente e completo, ma quanto esposto consente di affermare che la corruzione, non consiste in primo luogo nello scostamento dalla legalità formale, nella violazione di una fattispecie formalizzata ordinamentalmente, quanto in una dinamica, paradossalmente strutturata pur producendo deformazione e dissoluzione, che altera la condizione e la situazione di chi o di ciò che la subisce, come anche, per contraccolpo, anche in chi la promuove attivamente. Per questo l'accezione legale di corruzione non può essere presa come il punto di partenza della riflessione su di essa, perché la formalizzazione giuridica presuppone la nozione di corruzione, anche se la precisa nel suo raggio d'azione e ne disciplina le conseguenze secondo le proprie modalità. Ciò implica, che la corruzione non è, innanzitutto, la violazione di una regola per quanto qualificata, bensì una possibilità intrinseca, seppur la segna negativamente, alla realtà stessa. È su tale piano che ne vanno scandagliate struttura, implicazioni e conseguenze ed è a partire da ciò che se ne possono cercare i possibili e prudenti rimedi. Se si ignora tale elementare cautela, i discorsi in merito rimarranno vuoti e le azioni volte a quel fine inconcludenti fino ad alimentarne *in re ipsa* l'espansione.

A ben guardare, anzi, l'identificazione del diritto, inteso come censore delle condotte corrotte, e la regola, diviene essa stessa, paradossalmente, condizione di possibilità della corruzione ed innesca il circolo corruzione/controllo che non riesce a contrastare la corruzione. Tale circolo vizioso, anzi, perpetua la corruzione e, tutto sommato, la alimenta indiscriminatamente, portandola oltre la soglia di una qualche controllabilità.

La corruzione è, in ciò simile alla menzogna, che non può essere compresa come infrazione della semplice regola di essere veraci, ma ha una struttura ben più profonda ed originaria, è una possibilità insita nel nostro poter parlare e comunicare.

È in seguito a ciò che mentire stravolge, tradisce, il senso della relazione di interlocuzione e ferisce anche mortalmente l'interlocutore, mentre altrimenti, se fosse solo la subordinata della qualificazione introdotta da una regola formale, ne costituirebbe, pur sempre, una possibilità tra le altre. È su tale sfondo che ha senso non retorico ricordare che la corruzione accompagna, come un'ombra, le vicende dell'umanità e che nessuno di noi può trarsi fuori dal problema, assumendo l'ipocrita veste dell'accusatore immacolato. Nell'affrontare lo spinoso problema della corruzione, non possiamo, innanzitutto riconoscerci compagni di viaggio, in ogni caso sospesi sul rischio di vedere la nostra *integrità* andare a pezzi e sempre tallonati dalla sua ombra inquietante. Senza una tale, sia pur indifferenziata consapevolezza, non si può andare alla ricerca di una visione della convivenza umana più matura ed un poco più limpida, che possa aiutare ad affrontare le spinte corruttive e ad essere solidali, non per un dover essere illusorio, ma per un'autentica consapevolezza dell'ineludibilità del riferimento al bene ed al bene comune, per poter fare i conti con tale ineludibile realtà.

Su tali basi, qui appena tratteggiate, ha senso porsi il problema del modo in cui la corruzione infranga le relazioni giuridiche più elementari e ipotichi il legame giuridico profondo, originario, che unisce gli esseri umani e che affiora in maniera chiara nel momento in cui la convivenza interumana si svolge entro luoghi ben definiti, identificabili, tracciabili nei loro confini non solo fisici ma istituzionali.

2. Il profilo antropologico della corruzione: virtù e vizio

La riflessione sulla corruzione non può, però, prendere le mosse dalla disciplina giuridica delle fattispecie che se ne occupano e nemmeno dalle sue analisi storiche o sociologiche, in quanto l'approccio fenomenico o funzionale che le contraddistingue, anche se perimetrato da una cornice disciplinare metodologicamente accorta e da un inquadramento sistemico ampio ed accurato, prende atto, descrive, riordina i processi di frammentazione, ma rimane epistemicamente sfalsato rispetto all'*integrum* che si frammenta. La *corruzione* presuppone, logicamente ed in *facto essendi*, qualcosa che si disfa o guasta, altrimenti sarebbe indiscernibile da eventi casuali e slegati, non altrimenti qualificati, riguardo ai quali non avrebbe senso parlare di un ordine che si sfalda o di un ente che si riduce in pezzi o frammenti. Si aggiunga che lo sfaldarsi dell'intero integrante o comunque di riferimento, anche la relazione con esso delle "parti" o comunque in esso si coordina ed integra, si altera fino ad annientarsi⁷.

Se *co(r)ruzione* significa andare in pezzi, disfarsi in frammenti, è indispensabile interrogarsi su cosa, o chi, subisca, o inneschi in se stesso, tale movimento, sull'*intero* non fratturato e sulle sue faglie interne. Dato che l'indagine ruota sulla corruzione in riferimento al diritto, quell'*integrum* va cercato sul piano

⁷ Il nesso è espresso icasticamente da Tucidide: "La peste segnò per la città l'inizio della corruzione [...]. Nessuno era più disposto a perseverare in quello che prima giudicava essere il bene, perché credeva che poteva forse morire prima di raggiungerlo.", Tucidide, *La guerra del Peloponneso*, II, 53.

antropologico e sul suo irradiarsi in condotte, relazioni e nelle correlative articolazioni giuridiche o nel giuridico. In questa linea, la corruzione chiama in causa l'*integrità* di colui che agisce mediante e secondo il diritto e, quindi, la classica questione della virtù e del suo corrompersi nel vizio⁸. Per leggere il vizio come processo di disfacimento, occorre prima tratteggiare il modo in cui prende forma l'*integrità* morale dell'essere umano, ossia il suo essere o diventare virtuoso. Ora la virtù, in generale e prima delle sue suddivisioni, non è un dato immediato, ma è la capacità di perseguire il bene in maniera tendenzialmente spontanea, che viene acquisita attraverso l'esercizio, la disciplina, lo sforzo che il perseguimento del fine richiede⁹. Proprio per questo, l'acquisizione della virtù, senza la quale l'essere umano in quanto agente rimane non tanto nell'inazione, quanto nella subordinazione alienante ad ogni stimolo o pressione gli provenga da di fuori, è indispensabile per il prendere forma del profilo morale della soggettività umana, del nostro essere capaci di perseguire fini e fini buoni e di poter resistere a seduzioni alienanti, tali che ci allontanano o sviano dalle finalità più profonde, dall'*appetere bonum* fuori del quale siamo consegnati alla forza frammentante dell'immediatezza, della identificazione con il multiforme, variopinto presentarsi di questo. La corruzione della virtù, che non può essere compresa a fondo ignorando la corruzione dell'innocenza, significa, vista da tale angolazione, l'interrompersi ed il capovolgersi del processo di integrazione delle componenti che situano l'agire in linea con ciò che qualifica l'essere umano nella sua dignità, nel suo valore, nella potenziale eccellenza. È sicuramente difficile dire cosa caratterizzi l'*integrità* dell'essere umano, dal momento che non può essere utilizzata la nozione di *intero* in riferimento all'unità biologica ed organica dell'uomo stesso e ciò è tanto più difficile in un'epoca, come la nostra, che appare dominata da un apparentemente irrefrenabile politeismo assiologico e non solo assiologico. Si può però dire che tutto ciò impaccia o distoglie l'essere umano dal perseguire in maniera sicura e costante la sua finalità primaria, che possiamo considerare aristotelicamente come la felicità, contribuisce a disgregarlo, a impedirne l'unificazione o la custodia di un nucleo di integrità che, comunque, giace al suo fondo e ne innerva, volente o nolente, la coscienza morale. In questa direzione, la virtù integra l'essere umano non solo nel riferimento a se stesso ma, almeno potenzialmente, nella società secondo un principio d'ordine che non lo mortifica ed insieme ne evita l'isolamento, mettendolo in condizione di cooperare liberamente e fecondamente con i propri simili.

⁸ Il discorso sulla virtù richiederebbe una trattazione a parte; il richiamo ad essa non è anacronistico, se la si considera non in termini astratti o vuoti, ma come chiave di costruzione di una solida vita individuale e sociale, se vogliamo è la chiave per scrivere in maniera non immaginaria e autoreferenziale la storia nel contesto della storia comune. È la via tracciata da Alasdair MacIntyre; cfr. A. MacIntyre, *After Virtue, A Study in moral Theory*, Notre Dame (Indiana), Notre Dame University Press, 1981. Id., *Whose Justice? Which Rationality?*, Notre Dame (Indiana), Notre Dame University Press, 1988.

⁹ Richiamando Aristotele, la virtù è un "abito", ossia una disposizione acquisita con l'esercizio ripetuto con costanza di atti specificati o qualificati dal riferimento ad un determinato bene o suo aspetto; cfr. Aristotele, *Etica Nicomachea*, 1103 a. V. anche Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, I-IIae, q. 55, a. 4.

Il vizio non è, quindi, l'opposto della virtù nel senso di una possibilità equiparata ad essa per struttura e consistenza, tanto da porsi come un contrappeso che possa pretendere di equilibrarla¹⁰, quanto un processo centrifugo di disgregazione che ingabbia la libertà umana e ne guasta, corrompe appunto, i presupposti, le condizioni di possibilità e i contesti operativi, da ultimo quel profilo unitario ed unificante che si esprime nel suo volto che è traccia del suo destino trascendente¹¹. Il profilo interiore dell'essere umano, non potendo non passare per l'esercizio della libertà e non potendo dissociare questa dal suo legame finalistico con il bene, è una storia esposta a molti pericoli, in cui l'accartocciarsi e disgregarsi in qualche circuito vizioso è uno dei rischi più incombenti.

Ciò richiederebbe di riflettere sul fine ultimo dell'essere umano, ma ci porterebbe in un ginepraio quasi inestricabile, bloccando la ricerca del nesso, negativo, tra corruzione e diritto. Qui mi interessava mettere in luce che la possibilità di entrare in un canale di corruzione risiede nella costituzione profonda dell'uomo e ne chiama in causa, *funditus*, la libertà, la capacità di autodeterminarsi e di vivere la sua relazione con l'altro. I frammenti sfuggono vertiginosamente e l'ingolfarsi in un qualche canale di corruzione non è sanabile con qualche artificio tecnico, ne è riducibile *in toto* al malfunzionamento degli apparati formali che ingabbiano i sistemi culturali e sociali. Se così fosse, la corruzione sarebbe misurabile *ad extra* dalla sua coerenza e funzionalità rispetto ad un qualche sistema relazionale o sociale e la sua dimensione giuridica si limiterebbe al problema di gestione di una tecnica normalizzante. In questo caso, dominerebbe il circolo deviazione/controllo e quindi la *regola* positiva, misurata dalla sua semplice e diretta effettività, acquisirebbe i titoli per porsi come lo strumento principe, se non sovrano, per ridurre all'impotenza i fenomeni di corruzione. L'esperienza smentisce clamorosamente e dolorosamente tale ipotesi, ma la sua confutazione sta nel porsi della regola o norma, anche positivamente consolidata e sistematizzata, su di un piano epistemico e categoriale geneticamente cieco rispetto alle origini ed allo svilupparsi della *corruptio* quale fratturazione disgregante l'essere umano, le sue relazioni più elementari e decisive, il suo mondo. Se vogliamo, con un lessico meno anacronistico di quello che ho usato finora, l'alienazione e le sue cause non si originano da fuori dell'uomo, ma hanno almeno un punto di aggancio negli snodi più profondi del suo modo di essere e delle sue vie di possibile crescita e maturazione e ne segnano insuperabilmente il *dramma* storico ed esistenziale, come anche il dramma della sua socialità e dei principi d'ordine che in essa si incrociano e si urtano.

3. Riflessi sul diritto

¹⁰ È più che noto che la *mesotes* di cui parla Aristotele, non è il punto di equilibrio tra virtù e vizio, ma un vertice eccellente che si distacca e mette in evidenza due modi tra di loro opposti di negarlo o di sottrarsi ad esso.

¹¹ È, questo, un tema ricorrente in Levinas. Cfr., ad es., E. Lévinas, *Etica e infinito. Il volto dell'altro come alterità etica e traccia dell'infinito*, trad. it., Roma, Città Nuova, 1984.

Quanto accennato per sommi capi vuole essere un modo per esplorare questioni di filosofia pratica, che non rimanga ingabbiata nel gioco degli equilibri e delle funzioni che dà l'illusione di poter navigare felicemente in un ambiente sempre più virtuale. La focalizzazione sul tema della virtù, infatti, non può essere semplicemente ignorato, se l'uomo non intende residuare come variabile dipendente di una trans-civiltà dominata da apparati di intelligenza artificiale, né mutuare dalla loro architettura funzionale il profilo di una ormai del tutto illusoria unicità. La riflessione sulla *virtù*, in questo scenario, è strettamente collegata all'impossibilità di ignorare la questione delle *categorie*, intese non come comodi schemi di sistemazione di dati ed informazioni, ma quali supreme coordinate del sapere ed in ciò condizioni di possibilità sia del sapere quotidiano che della scienza più sofisticata¹². In altri termini, mettere a fuoco la questione della virtù è condizione per non ritrovarsi irrimediabilmente proiettati nell'informe, fino al punto di non poter nemmeno articolare la relativa consapevolezza. Non sarebbe, questa, una modalità estrema di corruzione dell'*humanum*? Talmente infiltrata nelle sue fessure, da rendere superflua qualsiasi considerazione su manifestazioni derivate e correlate della corruzione, come quelle più generali che inficiano il campo sociale e politico o anche quelle più definite che trovano collocazione nell'ambito giuridico, o più propriamente, legale? In tale scenario, l'approccio giuridico alla corruzione verrebbe consegnata all'elaborazione gestita da algoritmi prevalentemente probabilistici e operanti su supporti quantistici di fasci di funzioni, imputate per istruzione di sistema ad agenti umani o a figure di soggettività giuridica para- o post-umana¹³. Il paradigma giuridico residuante sarebbe quello del controllo, agevole e senza latenze, delle oscillazioni probabilistiche rispetto ai parametri ritenuti accettabili quanto al funzionamento del sistema.

La questione investe l'intero scenario della vita umana ed in essa la giustizia è pur sempre il fulcro dell'equilibrio dell'edificio dell'intero mondo pratico e non solo la chiave di volta dell'edificio delle virtù, in quanto riguarda quel *tra* in cui si intrecciano le condotte degli agenti e prende forma la mediazione istituzionale. È

¹² Nelle pagine seguenti l'insegnamento di Dante orienterà le mie considerazioni sulla corruzione; qui ne richiamo, a sfondo preparatorio, i famosissimi versi in cui Ulisse elogia la ricerca della *virtù* e della *conoscenza* come destino dell'uomo: "“O frati”, dissi, “che per cento milia / perigli siete giunti a l'occidente, / a questa tanto picciola vigilia d'i nostri sensi ch'è del rimanente / non vogliate negar l'esperienza, / di retro al sol, del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza: / fatti non foste a viver come bruti, / ma per seguir virtute e canoscenza”", Dante, *Inferno*, XXVI, vv. pp. 112-120.

¹³ Profilato in tal modo, l'essere umano risponderebbe positivamente al quesito sulla *emulazione* del pensiero umano formulato da Turing: “Possono pensare le macchine?”, risolto da egli stesso con il “gioco dell'imitazione”, per cui la domanda se una macchina possa pensare dipenderebbe da una prova “dialogica”, per cui se il comportamento verbale di un computer non si riesce a distinguere da quello di un essere umano, allora il computer, per definizione, *pensa*. Cfr. A.M. Turing, “*Computing machinery and intelligence*”, in *Mind*, 59 (1950), pp. 433-460. Traduzione italiana in V. Somenzi, R. Cordeschi, “*La filosofia degli automi. Origini dell'intelligenza artificiale*”, Torino, 1986, Paolo Boringhieri, pp. 157-183. Il problema è, però, che lo *humanum* sarebbe indistinguibile dal riflesso del proprio riflesso e non si può nemmeno negare che, spesso, il comportamento “dialogico” umano lascia molti margini indefinibili. Insomma, avremmo un gioco di specchi sfuggente, in cui l'essere umano avrebbe la possibilità unica di uniformarsi al comportamento, inizialmente *emulativo* ma in definitiva archetipico, della macchina.

chiaro che un agente disgregato dalla corruzione, influirà negativamente in tali ambiti e sfere, peserà in maniera distorsiva e potenzialmente disgregante sulla possibilità di cooperare con altri, deformando principi e schemi d'ordine che innervano le formazioni sociali e le correlative impalcature istituzionali. È il coinvolgimento dell'altro nella situazione di fatto che l'agente, virtuoso o vizioso, contribuisce a porre in essere, a chiamare in causa la virtù della giustizia. Il discorso sulla corruzione ne sarà un aspetto o un corollario.

Cerco, quindi, di approfondire, detto coinvolgimento, che implica e dà forma al livello più elementare del vincolo giuridico in quanto tale, se vogliamo alla relazione giuridica presa nei suoi tratti più elementari. La corruzione dell'agente, nel momento in cui entra in relazioni di scambio o di cooperazione con altri, comporta la messa in pericolo, se non la violazione e la distruzione della *fiducia* che unisce gli esseri umani su di un asse qualitativo, non confondibile anche se non facilmente separabile, da quello della più semplice e misurabile affidabilità. Tale asse qualitativo, però, non rende conto della relazione giuridica, se non componendosi con la dimensione quantitativa e misurabile degli scambi interumani, pena rimanere confinata nell'astrattezza immaginaria. Il puro e semplice rinvio alla relazione lascia il giuridico in un limbo inafferrabile. La distruzione della reciproca *fides* comporta, in ogni caso, il fracassarsi dell'apparato che tiene in equilibrio le concrete relazioni interumane e che trova espressione simbolica nella *bilancia* quale strumento di misurazione equilibrante delle raffigurazioni artistiche della giustizia. L'alterazione dello strumento, il suo malfunzionamento o il suo uso truffaldino, si ripercuote sulla *fides* che ne avvolge l'uso stesso e l'effettuazione della misura viene a perdere la sua funzione di equilibrio, la sua capacità di rendere visibile, misurabile appunto, l'incontro dei rispettivi e contrapposti pretese ed interessi ovvero il modo di legarsi dei rispettivi contributi o posizioni nell'intero di riferimento. In altri termini il legarsi del momento qualitativo, qui individuato nella *fides* reciproca e generalizzata, e di quello quantitativo, consistente in ciò che le *parti* conferiscono nello scambio, vale sia per la giustizia aritmetica o commutativa che per quella geometrica o distributiva, la prima richiedendo l'equilibrio delle rispettive prestazioni e la seconda l'equilibrio delle quote in cui viene ripartita la partecipazione all'intero che è bene comune o in comune.

Stando al simbolo della bilancia, il fulcro della corruzione consiste nell'alterarne il funzionamento, il cui momento di sintesi può essere considerato il perno dell'asse che ne regge i bracci o anche il fulcro della leva di cui quei bracci sono gli assi. Quel perno, in un'equazione algebrica, è costituito dall'operatore di uguaglianza (=), cui allude chiaramente il riferimento che Aristotele fa allo *ison* quale criterio del *giusto*¹⁴. L'operatore di uguaglianza, che equipara ma non identifica i termini e i gruppi di relazioni che mette in relazione, se viene usato per alterare o nascondere il risultato esatto del gruppo di operazioni che collega e rende

¹⁴ Cfr. Aristotele, *Etica Nicomachea*, V, 3 (1131 a 10 ss.). Si noti che lo *ison* è, per Aristotele anche *meson*, ossia termine medio, anello di incontro e punto di equilibrio tra ciò che viene comparato.

confrontabili, diviene operatore di errore, di menzogna e, in nel campo in cui si svolgono relazioni e scambi interumani, di raggio¹⁵.

Non si tratta di una distorsione soltanto simbolica, ma di una rottura dello strumento più elementare e indispensabile per stimare e tenere in equilibrio relazioni e scambi interumani. Se si inceppa o manomette il perno della bilancia, il danno non è solo limitato alla misurazione quantitativa, ma sfigura la relazione nella sua interezza. L'operatore di uguaglianza, rappresentando lo strumento che permette di stimare l'equivalenza delle posizioni che si incrociano e confrontano, è indispensabile per rendere concreta, pur non perdendo nulla della sua categoriale complessità, la fiducia e, quindi, di qualificare come giuridica la relazione. È l'intera relazione giuridica a corrompersi nella sua complessità, che risulta dalla combinazione del fattore qualitativo con quello quantitativo ed è quasi impossibile ricomporne i frammenti¹⁶.

Ad andare in pezzi, infatti, non è l'equilibrio dell'incrocio o scambio di posizioni o di prestazioni, ma la possibilità di impostarlo nella modalità e nel medio giuridici. A quel punto, su quale ragione ci si potrebbe poggiare per non usare la spada di Brenno o per non considerare come inevitabile la logica dell'anello di Gige¹⁷. Non è, infatti, più possibile operare la mediazione tra i contenuti dei due piatti della bilancia e il loro confronto rimane immaginario o forzoso. Le parti rimangono opposte, contrapposte senza possibilità di un punto di congiunzione o un medio che ne permetta il confronto, prevale la grammatica dell'astuzia o la logica della forza. Lo scambio interumano può svolgersi solo in modalità di appropriazione rapace, predatoria.

Su questa falsariga il ripensamento della relazione giuridica fondamentale si decentra rispetto alla kantiana disomogeneità tra riconoscimento ed estimo, che segna l'irriducibilità del titolare della dignità umana, soggetto che persegue liberamente i suoi fini, alla misurazione quantitativa e quantificante. Questa significa disprezzo che riduce l'essere umano a mezzo, gli sottrae la titolarità del fine e finisce per equipararlo ad un oggetto misurabile quantitativamente. In tale modo, però, la componente qualitativa e quella quantitativa rimangono

¹⁵ I bracci della bilancia, essendo anche assi di una leva, sono predisposti anche alla funzione operativa di riequilibrare, oltre che di misurare, le posizioni prese in esame; la manomissione della bilancia comporta non solo l'errore nella misurazione, ma la corruzione della "volontà costante e perpetua di dare a ciascuno il suo", ossia della virtù della giustizia.

¹⁶ La ricomposizione di questi, infatti, lascerebbe comunque sussistere le linee di frattura; in altri termini appare forse impossibile ripristinare il *continuum* della relazione; ciò richiede la rifusione completa della relazione stessa, che oltrepassa il raggio d'azione della giustizia.

¹⁷ L'anello di Gige, infatti, avrebbe dato la possibilità di rendersi invisibili e al suo possessore di compiere qualsiasi ingiustizia. Secondo Glaucone, in appoggio a Trasimaco ed in polemica con Socrate, "Ogni uomo, infatti, pensa, in privato, che l'ingiustizia sia molto meglio della giustizia, e pensa bene, come dirà chi fa questo tipo di discorso. Perché, se qualcuno, impadronitosi di questa facoltà, non volesse commettere ingiustizia e neppure sfiorasse i beni degli altri, sembrerebbe essere sciaguratissimo e folle a coloro che se ne accorgono, eppure lo loderebbero gli uni di fronte agli altri, ingannandosi l'uno con l'altro per la paura di subire ingiustizia. I fatti, dunque, stanno così", Platone, *Repubblica*, Libro II, 360c8-d5. Per l'intero dialogo, *ivi*, 358a-360d5. Insomma, l'Anello di Gige smaschererebbe tutte le ipocrisie e inconcludenze dei discorsi sulla giustizia; a quel punto la corruzione sarebbe nell'*incipit* e non sarebbe nemmeno qualificabile come tale. Socrate sosteneva che è meglio subire ingiustizia che farla.

reciprocamente estrinseche e la misurazione equilibrante della giustizia, l'azionamento della sua bilancia, illusoria e *de facto* impossibile.

Infatti, la bilancia della giustizia, ed al suo centro il perno rappresentato dall'operatore di uguaglianza (=), custodiscono la complessità sia della relazione di scambio operata nel medio giuridico, sia la complessità di livello previo o superiore degli agenti, ossia degli attori dello scambio che adottano quella bilancia per commerciare umanamente e nella reciproca attenzione alle rispettive posizioni e pretese. In altri termini, l'operatore di uguaglianza, operando come perno della mediazione e momento di sintesi della conseguente misurazione, racchiude la complessità categoriale della relazione giuridica, senza postulare l'incomunicabilità tra ordine dei mezzi e quello dei fini, o se vogliamo tra quantità e qualità.

Nel caso della relazione giuridica elementare, rappresentato dallo *iustum* stimato dalla bilancia, l'alterazione dell'apparato di mediazione e misurazione delle posizioni e rivendicazioni delle *parti*, finisce per distorcere e forse disarticolare l'intera intelaiatura della relazione stessa e per deformare anche l'apparato regolativo in cui necessariamente quella relazione trova la sua forma operativa.

4. Giustizia, corruzione e relazione giuridica

Prima di tornare sul legame fondamentale nel giuridico, ossia nel medio della giustizia, che intercorre tra tutti gli agenti entro uno spazio comune definito, nonché sulle modalità del suo corrompersi, espongo qualche nota più generale sui fattori della corruzione dell'essere umano e del suo mondo. Ampliando il campo di osservazione, infatti, diviene più chiaro l'influsso distruttivo sulle relazioni interumane e ciò anche nel campo giuridico-politico.

Prendo come riferimento Dante, che nella Divina Commedia ha ripetutamente toccato la questione della corruzione, delle sue cause e dei suoi rimedi¹⁸. Mi limiterò, è nelle cose stesse, a toccare qualche passo. L'incomparabile genio di Dante collega le vicende personali con il loro significato universale.

Già l'*incipit* della *Commedia* ci ricorda che nessuno si può trarre fuori dalla questione e puntare impunemente il dito accusatore sugli altri; Dante stesso confessa di aver smarrito la retta via in una selva terrorizzante, che lo ha condotto sulle soglie della morte morale¹⁹. Senza tale presa d'atto, tale confessione, il cammino nei segreti più profondi della realtà, lo scandaglio non solo filosofico e

¹⁸ Per una ricognizione per i sommi capi cfr. A. Fiore, *Dante e la corruzione. Tra passato e presente* (disponibile online al seguente link: <http://www.upcf.it/prosa/prose/2014%20-%20Alberto%20Fiore%20-%20Dante%20e%20la%20corruzione.pdf>).

¹⁹ Le prime terzine racchiudono l'umiltà ed il pentimento di Dante per il suo essersi smarrito, la consapevolezza della facilità di sviarsi, il dolore e l'orrore di quella selva. "Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura, / ché la diritta via era smarrita. / Ah! quanto a dir qual era è cosa dura / esta selva selvaggia e aspra e forte / che nel pensier rinnova la paura! / Tant' è amara che poco è più morte; / ma per trattar del ben ch' i' vi trovai, / dirò de l'altre cose ch' i' v'ho scorte. / Io non so ben ridir / com' i' v'intrai, / tant' era pien di sonno a quel punto / che la verace via abbandonai" (Dante, *Divina Commedia, Inferno*, I, 1-12).

sapientiale, ma teologico che Dante fa della vicenda e della natura umana, non avrebbe avuto luogo.

Dante ammette di aver subito e sperimentato la corruzione e di esserne potuto uscire a fatica e non facendo conto sulle sue proprie forze. Quanto è lontana tale consapevolezza dai discorsi urlati sulla corruzione altrui e dall'atteggiamento collegato, che ormai è entrato negli interstizi delle istituzioni giuridiche, tanto da cancellare principi basilari di civiltà giuridica, quali ad esempio l'intrufolarsi di forme appena dissimulate di presunzione di colpevolezza, che fanno a pugni con le più elementari garanzie processuali.

Ancor più, ciò sta a significare la corruzione del legame sociale, della *fides* reciproca e generalizzata, non necessariamente cieca o ingenua, che sta al fondo della società umana. Spia di tale capovolgimento, peraltro largamente teorizzato dal pensiero giuridico-politico moderno fino a farne un dogma intoccabile, per cui l'uomo è il primo pericolo per il suo simile, è la teorizzazione acritica del principio di trasparenza, di cui è presupposto inevitabile la sfiducia per l'essere umano e la connessa necessità di vederlo per controllarlo.

Segnalo ciò per notare che principi oggi indiscutibili, ritenuti autoevidenti, dell'andamento dell'azione pubblica, in realtà sono fattori che alimentano lo stesso diffondersi della corruzione, innanzitutto antropologica e quindi ordinamentale.

È, purtroppo, esperienza quotidiana, quanto l'ammissione, e prima la consapevolezza, che ognuno di noi è coinvolto nel rischio di corrompersi, di "andare in pezzi" anche sul piano morale, sia che ne seguano o meno conseguenze giuridiche concrete.

Tale cecità si accompagna con la falsa coscienza di essere convinti seguaci e custodi della giustizia e di dover perciò ergersi a censori del prossimo, mentre la propria coscienza viene relegata in una cella priva di luce, d'aria e qualsiasi alimento²⁰.

5. La corruzione della complessità: approccio combinatorio

La questione è, pleonastico dirlo, sconfinata. Cercherò di intercettarne alcuni profili categoriali utilizzando, in via di esperimento metodologico, un approccio combinatorio elementare, che prende tre caratteristiche essenziali della relazione imperniata sul *iustum*, ne calcola le possibili combinazioni quali sottoinsiemi

²⁰ Significativamente Dostoevskij, nelle citate *Memorie dal sottosuolo*, menziona ironicamente il *Crystal Palace* di Londra (costruito nel 1851 per la Prima Esposizione universale), come il luogo più lontano dalla melma antropologica del *sottosuolo*, la cui *trasparenza*, però, non rappresenta una speranza di riscatto alla miseria del *sottosuolo*, quanto piuttosto suo controllo e la sua cancellazione dalla sfera pubblica, visibile. La sofferenza, ad esempio, "“Nel Palazzo di cristallo è addirittura impensabile: la sofferenza è il dubbio, è la negazione, e che palazzo di cristallo sarebbe mai, se vi si potesse dubitare?” [...] ebbene, io forse ne ho paura proprio per questo, proprio perché è così di cristallo, ed è eternamente indistruttibile, e perché non gli potrà mostrare la lingua nemmeno di soppiatto.” (Dostoevskij, *Memorie dal sottosuolo*, cit., p. 42 ss.). Sul tema e soprattutto le aporie della *trasparenza*, che sopprime la complessità della relazione fiduciaria, cfr. F. Corigliano, *I nodi della trasparenza*, Roma, Studium, 2018.

dell'Insieme vuoto "giustizia" e imbastisce una embrionale riflessione su quanto potrà risultarne.

Ivi tale relazione viene presa come relazione giuridica fondamentale, strutturantesi secondo una complessità risultante dalla combinazione degli elementi che la costituiscono ed in essa si integrano.

Tale analisi non ignora certo la relazione di riconoscimento nella sua valenza giuridica, ma tenta di leggerne e salvaguardarne la complessità, e quindi l'innesto nella dimensione del concreto, uscendo da un approccio unilaterale e in definitiva *immaginario* al riconoscimento stesso, in cui un non meglio precisabile anello che lega identità esistenziale e libertà individuale, relega la relazione di riconoscimento nella più sfuggente astrattezza²¹.

Su di un tale piano, il riconoscimento non può, con tutta evidenza, aver alcun significato per il diritto, per la sua comprensione e la sua costitutiva proiezione pratica ed operativa e rischia di lasciare il diritto stesso, nella sua complessa concretezza, ostaggio della più piatta quantificazione procedurale e tecnocratica.

L'adozione, in sede di analisi, del calcolo insiemistico svolto nel perimetro del contenitore vuoto degli insiemi, che a prima vista e ad un suo uso riduttivo e superficiale può apparire del tutto omogeneo all'impostazione procedurale del nichilismo giuridico, alla correlativa dissociazione tra forma (contenitore) e contenuto (elementi inclusi nel perimetro dell'insieme vuoto), attesta che anche tale tecnica di formalizzazione di enti numerici e delle modalità di calcolo che rende possibili, godono di un rilievo epistemico-categoriale e, quindi, possono racchiudere una valenza euristica²².

È anche superfluo notare che quello qui svolto è un primo tentativo, molto semplificato, da ampliare ed affinare nelle sue coordinate epistemologiche e metodologiche.

Come riferimento prendo, dunque, un insieme racchiudente tre elementi, che ammette otto distinte combinazioni, otto sottoinsiemi, tra gli stessi²³. Assumo

²¹ Uso *immaginario* nell'accezione in cui si parla di numeri immaginari e presuppongo la peculiarità di tali numeri, le cui caratteristiche strutturali hanno importanti risvolti categoriali.

²² Noto che questa via di esplorazione delle strutture della complessità è diversa rispetto a quella aperta dalla considerazione dei numeri e vettori complessi, ma non la contraddice ed anzi, ne amplia il raggio di azione, ossia le potenzialità euristiche. Per questa mi permetto di rinviare al mio *Il diritto tra i numeri. Complessità e luogo del diritto tra filosofia e matematica*, Roma 2020. Ed. Nuova Cultura.

²³ Al solo fine di esplicitare il quadro di riferimento dell'analisi, riporto i rudimenti di teoria degli insiemi cui qui faccio ricorso (il mio riferimento è l'inedito di Franco Piccari, mio indimenticabile Maestro, Pikkarius, *Come ti erudisco il Papa. "Contestazione del teorema di K. Gödel"*, Solstizio d'estate, Roma, XXVI (*pro manuscripto*), §§ 178 ss., p. 99 ss.). Il numero cardinale di un Insieme è il numero che esprime la quantità di tutti i tipi di insiemi più piccoli che è possibile costruire al massimo.

$2^N = \text{cardinale dell'Insieme che ha } N \text{ elementi}$

Per $N=0$ $2^0 = 2^0 = 1$ [insieme vuoto o universale, \emptyset]

$2^3 = \text{cardinale dell'Insieme che ha 3 elementi}$

$2^4 = \text{cardinale dell'Insieme che ha 4 elementi}$

Per $N=3$ $2^{3^4} = 8$; per $N=4$ $2^4 = 16$

quindi, in via ipotetica e provvisoria, tre tratti strutturali della relazione imperniata e mediata dalla *res iusta*. L'elisione, la rottura o la distorsione del legame dei sottoinsiemi, fornirà una traccia per leggere la *co (r)-ruzione* e le sue conseguenze, in specie nell'area del giuridico e delle relazioni ivi impiantate.

Il passaggio più delicato è quello della individuazione degli elementi da prendere ad oggetto del calcolo e della conseguente analisi. Per avvicinare la più basilare delle relazioni giuridiche, in cui prende forma la più elementare delle accezioni della giustizia, quella dell'equivalenza nello scambio, assumo che l'insieme racchiudente tre elementi e di cardinalità *otto* rappresenti la relazione giuridica presa nel suo complesso e che l'insieme vuoto \emptyset , il più enigmatico e sfuggente, sia proprio la giustizia commutativa o *riparativa*. L'insieme vuoto \emptyset è il *contenitore* degli elementi e delle loro combinazioni e il suo apparire come forma vuota può essere inteso come una sorta di perimetro dell'insieme, di limite della sua capienza, oppure come l'*atto* umano intenzionale che raccoglie e tiene insieme

Insieme di tre elementi (A, B, C)								
Insieme vuoto	Insiemi unari	Insiemi binari	Insiemi ternari	Totale				
1	3	3	1	8				
\emptyset	A B C	AB AC CB	ABC					
1	+	3	+	3	+	1	=	8

$$\text{Numero CARDINALE} = 2^N = 2^3 = 8$$

Insieme di quattro elementi (A, B, C, D)										
Insieme vuoto	Insiemi unari	Insiemi binari	Insiemi ternari	Insiemi quaternari	Totale					
1	4	6	4	1	16					
\emptyset	A B C D	AB AC AD CD CB BD	ABC ADB CDA CDB	ABCD						
1	+	4	+	6	+	4	+	1	=	16

$$\text{Numero CARDINALE} = 2^N = 2^4 = 16.$$

Ho riportato anche la tabella dell'insieme di cardinalità 16, contenente quattro elementi, per rendere visibile la progressione geometrica (o esponenziale) della cardinalità degli insiemi al crescere degli elementi. Ciò significa che l'eventuale adozione di questa via per esplorare le strutture di relazioni ed istituzioni giuridici, costringe a confrontarsi ed a maneggiare una quantità esplosiva di combinazioni; è, in definitiva, un tratto della loro complessità.

la molteplicità degli elementi e sottoinsiemi. In questa seconda ipotesi, che traduce un'opzione filosofica e non riproduce automaticamente la teoria degli insiemi corrente in matematica, l'insieme vuoto \emptyset è l'esercizio della virtù della giustizia, ferma volontà di custodire l'equilibrio della relazione, che unifica i diversi elementi. L'insieme vuoto \emptyset si situa su di un piano diverso dagli elementi che unifica, non si combina propriamente con essi, e però necessità, per realizzarsi sia nella sua finalità primaria che nei passaggi intermedi che vi conducono, della rete delle combinazioni ammesse dalla tabella combinatoria in cui si articola l'insieme principale. Quanto al tema della corruzione, ciò significa che il frammentarsi dell'insieme, l'allontanarsi centrifugo degli elementi che residuano come pezzi slegati, ha la sua origine nel venir meno di ciò che costituisce in *integrum* la virtù ed il suo soggetto. Non si tratta di un evento puramente quantificabile e perciò nemmeno controllabile mediante procedure disegnate applicando paradigmi, *linee guida*, funzionalistici e quantitativi. Nello stesso tempo, l'atto unificante raccoglie anche elementi quantitativi e misurabili, senza dei quali lo stesso funzionamento della *bilancia* si troverebbe in difficoltà.

Venendo ai tre elementi che costituiscono insiemi *unari*, A può essere considerato la posizione qualificata, o anche l'interesse di uno dei termini o soggetti della relazione e del suo titolare, B la posizione qualificata dell'altro termine o soggetto della relazione, C il perno della simbolica bilancia che consente di stabilirne l'equivalenza, rappresentato anche dall'operatore matematico di uguaglianza, ovvero =. A e B stanno, *pesano*, sui due piatti della bilancia; C è il medio della bilancia, il perno del sistema di confronto, misurazione ed equiparazione. È chiaro che ciascun elemento è in sé estremamente complesso, in quanto sia in A che in B confluiscono e si combinano dimensioni quantitative e qualitative che vanno a definire le identità e i rispettivi profili delle *parti* in causa. C quale sistema di mediazione ed apparato tecnico che la rende possibile, sintetizza le molteplici dimensioni che rendono possibile la misurazione e il confronto tra la misurazione di entità distinte; ivi è, in altri termini, racchiusa la questione dell'identificazione dell'unità di misura, della sua applicazione, problema che si espande in quello del *medio* del confronto tra enti diversi. Sono tutte operazioni che facciamo con estrema rapidità e sicurezza negli scambi quotidiani, ma la cui costituzione epistemico-categoriale è sfuggente e complessa. La deformazione o frattura che si dilata in corruzione della relazione giuridica può avvenire ed incidere in uno qualsiasi degli elementi o sottoinsiemi, come nella relazione tra ciascuno di questi e l'*Insieme* che li racchiude. Si aggiunga, inoltre, che le spinte deformanti tendono a contaminare gli altri elementi e gli altri snodi²⁴.

Tornando all'insieme vuoto \emptyset , nella rappresentazione simbolica della giustizia, la Donna che impugna la bilancia, è la figura che regge, ove reggere ha la stessa radice di *governare*, la relazione e il suo equilibrio, l'equilibrio tra il *peso* dei

²⁴ Tornando a Dostoevskij, il suo breve racconto sul sogno di un uomo ridicolo, narra la facilità di introdurre la corruzione nel mondo, anche in un mondo puro ed incontaminato, ed insieme testimonia l'aspirazione recuperare, magari attraverso lo squarcio aperto dal sorriso di una povera bambina, quella purezza ed integrità; cfr. F. Dostoevskij, *Sogno di un uomo ridicolo*, trad. it., Palermo, Urban Apnea edizioni, 2019.

suoi termini, rappresentati dagli elementi A e B. L'insieme vuoto \emptyset è il *luogo* in cui si stabilisce e svolge la relazione di scambio e si pone in concreto il problema della sua "giustizia". L'esercizio della giustizia tiene insieme, perimetra idealmente e trascendentalmente, tutti gli elementi e sottoinsiemi racchiusi nell'Insieme qui di cardinalità otto. L'insieme vuoto \emptyset è, allora, la giustizia che si proietta nell'atto di misurazione, equiparazione ed eventuale ripristino dell'equilibrio delle posizioni in gioco.

Senza tale perimetro, lo scambio non sarebbe misurabile ed equilibrabile, non potrebbe nemmeno consistere in un baratto, ma consisterebbe nell'appropriazione biunivoca del bene nel possesso altrui, un'appropriazione sregolata in cui non si pone nemmeno la possibilità di qualificare come *suum* il bene dell'uno o dell'altro. La stessa titolarità del bene, in capo all'uno o all'altro, non sarebbe qualificabile, ossia sarebbe sottratta alla categoria della *qualità* (che qui risponde alla domanda: *che cosa?*), spesso composta con la domanda *quanto* di quel qualcosa e la domanda *di chi?*, che fa presente la categoria della *relazione*²⁵. Insomma, anche qui si impone una complessità di rango categoriale e la comprensione della corruzione non ne può non tenere conto.

Torniamo all'esame dei sottoinsiemi unari A, B e C e dei sottoinsiemi binari AB, AC e BC. A e B, ossia i titolari della relazione, possono formare un sottoinsieme, significativo se comprendono ed accettano che il trovarsi nello stesso insieme vuoto \emptyset qualifica il loro scambio come relazione giuridica, ossia che si tratta di un vero e proprio scambio grazie sia al perimetro, al *metaxy* particolare, in cui si svolge, sia al coordinarsi e convergere delle relazioni ed operazioni con e tra tutti gli altri sottoinsiemi. Ergo, occorre che nei sottoinsiemi AC e BC, A e B, i rispettivi titolari del bene o interesse in predicato di scambio, si riferiscano a C, sintesi e strumento di misurazione dello scambio, comprendendone, accettandone e comportandosi di conseguenza rispetto al perno e rilevatore del bilanciamento, che, prima, è condizione di possibilità, *medio*, dello stesso raffronto delle rispettive posizioni, interessi e, se vogliamo, pretese. Ciò significa che, nel gruppo degli insiemi binari è latente, quanto qualificante, la *fides* sia reciproca che nel modo di stabilire e disciplinare la relazione in gioco, è latente la presenza della virtù della giustizia. Detto al rovescio, se l'operazione richiesta dall'operatore =, se il funzionamento della bilancia, viene alterato e manomesso, attraverso un qualche sotterfugio truffaldino che altera il medio e sostituisce una misurazione errata a quella esatta o comunque equitativamente equilibrata della misurazione delle posizioni in predicato di scambio, la giustizia viene intrinsecamente violata e la relazione ne esce fracassata nella sua giuridicità. È un *integrum* che va in pezzi e, una volta avvenuta tale rottura, l'*integrum* stesso è quasi impossibile da ricomporre.

In questo quadro combinatorio, il sottoinsieme ternario ABC può rappresentare la relazione giuridica nella sua concretezza, in quanto plasmata e definita positivamente, e tale insieme ternario ABC racchiuderebbe anche il plesso ordinamentale. Questo, quindi, non è il tutto del diritto, ma la sua espressione più chiara, il suo prendere una forma determinata. Se, però, identifica tale sottoinsieme

²⁵ La *relazione* è "ciò che si comporta in un certo modo verso qualcos'altro", Aristotele, *Categorie*, 7, 8, 33, Id., *Metafisica*, V (H).

ternario con il diritto *tout court*, ciò andrebbe a scomporre l'Insieme di cardinalità 8, sostituendolo con una sua componente; si ha una rottura *dell'integrum* che è la relazione giuridica, anche nella sua più semplice espressione. Il sistema ordinamentale residuerebbe come puro e semplice apparato di regolamentazione e, in definitiva, di controllo. La conseguenza di tale alterazione comporta la corruzione del campo in cui avvengono gli scambi e le relazioni civili. Si aggiunge che alla rottura di ogni legame combinatorio, consegue un fattore di corruzione ed al loro sommarsi o combinarsi, consegue un livello di più intensa corruzione e decadenza. Solo tenendo insieme gli elementi del calcolo combinatorio, si sta in una condizione di integrità e quindi in una relazione giuridica equilibrata o equilibrabile e non in una relazione giuridica squilibrata o mutilata o immaginaria. In tutti i casi in cui l'*integrum* non si può costituire, ossia raggiungere anche progressivamente oppure custodire, la complessità propria della relazione giuridica si trova sconnessa o frammentata, con tutte le conseguenze del caso. In linguaggio compatto, si concretizzano relazioni ingiuste e giuridicamente difficili o addirittura non giuridicamente ricomponibili. In particolare, ne risulta l'infrazione della *fides*, la violazione del riconoscimento giuridico conseguente alla compressione o disarticolazione dei fattori della sua complessità, risultante dalla combinazione o dalla somma vettoriale dei suoi elementi e dal loro bilanciamento. Allora la relazione giuridica, nel medio del giusto, si altera in maniera prima invisibile, non immediatamente rilevabile, ma cade fuori dei confini del suo significato proprio. Si entra in una zona d'ombra o in un'area di finzione, di distorsione o di capovolgimento del giuridico, che progressivamente ed inevitabilmente si dilata.

6. Contraccolpi sullo statuto della regola e dell'ordinamento positivo

In questa sede ho utilizzato un modello semplificato, ossia un insieme contenente tre elementi di valore cardinale 8, per sondare le potenzialità dello strumento se adottato nella riflessione filosofico-giuridica. Aumentando il numero degli elementi, il numero delle combinazioni cresce con andamento esponenziale, ma diventa anche molto più delicata la selezione e l'analisi sia degli elementi che delle loro combinazioni. Prima di farlo, è necessario consolidare lo strumento di analisi e i suoi snodi fondamentali sono il significato del l'insieme vuoto \emptyset , il modo in cui si combinano gli elementi nei sottoinsiemi, il significato del sottoinsieme più numeroso, che sembra riassumere il punto di arrivo della riflessione, che richiede che si metta a fuoco la portata categoriale della sua intersezione con l'insieme \emptyset . Tutto ciò eccede di molto i limiti del presente lavoro, ma lascia intravedere che questa tecnica di calcolo combinatorio sia utilizzabile per la riflessione sulla corruzione. In questa, infatti, la frammentazione comporta la crescita molto rapida dei suoi effetti, dovuta all'esplosione delle possibilità di combinazione dei frammenti stessi. Il significato intensivo del *co(n/r)rompere* può cioè essere accostato con uno strumento appropriato. Per converso, la tabella con cui si distinguono le tipologie di sottoinsiemi racchiusi nell'Insieme di cardinalità identificata, può fungere da guida per l'elaborazione della risposta giuridica ai fenomeni ed alle conseguenze della corruzione, senza cadere nella trappola

dell'inseguire pedissequamente e sconclusionatamente ogni espressione e manifestazione di quella.

Appare del tutto insufficiente affrontare la questione della corruzione inseguendola, per cui ho cercato di entrare nelle sue cause antropologiche e nella sua struttura (il *co(m)r/rumpere*). Le cause della corruzione si traducono, anch'esse, in impalcature ordinamentali/positive e disegnarne di segno opposto, cambiando il segno del premio sociale che molto spesso assicura la condotta corrotta, ruotando quel premio con un qualche sistema di controllo associato ad una metodologia penalizzante, appare solo la riaffermazione della logica frammentante della corruzione stessa. Il ripristino della riflessione sulle virtù giuridiche e civili, ad iniziare dalla giustizia per continuare con la solidarietà civica e tutte le virtù richieste dal buon governo, il cui sfondo sembra consistere nella fiducia reciproca e generalizzata e la coltivazione della *arti* che le danno realtà, non ha grandi prospettive di sviluppo, se non si combinano e bilanciano con una metodologia ed un quadro epistemico, ed auspicabilmente categoriale pratico come quello che può essere approfondito riflettendo sulle virtù, che consente di identificare i vari strati di fratturazione dell'intero sociale e relazionale che generano e favoriscono la corruzione e di impostare anche l'apparato operativo per darle una risposta realisticamente ed equilibratamente efficace, tale da non aggravare l'entropia della frammentazione con il mito del controllo chirurgico dei frammenti. Affrontare la corruzione non è possibile sovrapponendo piani interpretativi sconnessi, come non è sufficiente la consapevolezza della sua dinamica distruttiva. La comprensione vitale della necessità di custodire gli snodi elementari della giustizia, per coesistere in un *intero* sociale non totalizzante, ma caratterizzantesi come *bene comune*, uniti da un apparato operativo insieme sofisticato, flessibile e sufficientemente solido da poter contenere le dinamiche distruttive della corruzione, appaiono irrinunciabili.

Se mi si consente una conclusione icastica, che andrebbe certamente adeguatamente approfondita ed adeguata, ciò che è indispensabile di fronte ai molti pericoli ed alle sfide, teoretiche oltre che pratiche, poste dalla corruzione, risiede nella comprensione ed attivazione della grammatica filosofica della *sussidiarietà*, che non è solo l'alternativa contraddittoria del controllo tecnocratico, ma l'espandersi della cooperazione nella reciproca e generalità fiducia entro un quadro che non è l'insieme vuoto \emptyset , ma il *bene comune* della società ed insieme vero bene di ciascun consociato.